

PROCEDURA LAVORO AGILE	Ed. 09/03/2020

Gestione del "lavoro agile" per Impiegati Comunali - Videoterminalisti

REV.	DESCRIZIONE	Datore di Lavoro	RSPP	RLS	DATA
00	Prima stesura				09/03/2020

PROCEDURA LAVORO AGILE	Ed. 09/03/2020

Responsabilità ed analisi dei rischi

Datore di Lavoro – il datore di lavoro assicura totale parità del trattamento normativo, anche dal punto di vista della tutela in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro del lavoratore agile, rispetto a quello di chi svolge le stesse mansioni all'interno dei locali Comunali. Ai sensi dell'art.22 della Legge nr.81/2017, il Datore di lavoro provvede a garantire la salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione di VIDEOTERMINALISTA (ovvero colui che utilizza un video terminale per più di 20 ore settimanali) in modalità di lavoro agile ed a tal fine consegna al lavoratore ed al RLS con cadenza almeno annuale, una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali ed i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Rischi individuati – nel caso di lavoro agile riguardante la mansione di VIDEOTERMINALISTA il fattore di rischio principale (da valutare e per il quale adottare misure e procedure di prevenzione e protezione) è relativo all'utilizzo del Video Terminale. In tal caso i fattori addizionali di rischio sono i seguenti:

- utilizzo di un video terminale associato ad una postazione di lavoro scorretta;
- utilizzo di un video terminale associato ad un luogo di lavoro con micro-clima e sistemi di illuminazione naturale / artificiale non adeguati.

Tali fattori addizionali di rischio comportano inevitabilmente l'insorgere di disturbi oculo-visivi, muscolo-scheletrici ed in gravi condizioni anche malattie professionali. Il datore di lavoro deve pertanto informare il lavoratore operante in modalità agile, della corretta modalità di organizzazione della postazione di lavoro, delle idonee attrezzature da utilizzare e delle caratteristiche che devono avere i vari ambienti di lavoro (esterni agli uffici comunali).

Lavoro agile – Combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione anche nell'esecuzione delle attività di lavoro subordinato secondo la seguente disposizione, che riguarda lo svolgimento della prestazione lavorativa:

- o può essere svolta in parte all'interno dei locali aziendali ed in parte all'esterno, senza una postazione fissa entro i soli limiti di durata massima dell'orario giornaliero e settimanale, derivanti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva;
- o può essere svolta attraverso l'uso di strumenti tecnologici e se il datore di lavoro assegna al lavoratore attrezzature per lo svolgimento dell'attività lavorativa stessa è anche responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento;
- o può essere svolta mediante stipula di un accordo scritto tra le parti anche in forma di organizzazione per fasi, cicli, obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.

La modalità di svolgimento della prestazione svolta dal lavoratore agile si differenzia da quella del telelavoro, che viene regolarmente svolta al fuori dei locali dell'azienda, sebbene parte della dottrina rilevi che non sussista ad oggi alcuna differenza sul piano giuridico in termini di disciplina applicabile al telelavoro ed lavoro agile, se non in due circostanze:

- o quando la prestazione al di fuori dei locali aziendali sia resa senza il supporto di strumentazioni informatiche o telematiche;
- o quando l'alternanza tra lavoro nei locali aziendali e lavoro in altri luoghi sia del tutto episodica e cioè occasionale o comunque non programmata.

PROCEDURA LAVORO AGILE	Ed. 09/03/2020

Lavoratore agile – Devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal Datore di Lavoro ed hanno diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali ed alla tutela contro gli infortuni sul lavoro “in itinere” occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno di locali aziendali (art.23 della Legge nr.81/2017).

R.S.P.P. – Elabora la presente procedura di sicurezza in accordo con il Datore di Lavoro ed in accordo alla Direttiva nr.3/2017 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ai fini della sperimentazione di tale modalità spazio-temporale). Comunica la procedura al Servizio di Prevenzione e Protezione Comunale al fine di diffonderne i contenuti e pretenderne l’applicazione.

Modalità operative

Il Datore di lavoro, deve:

- consegnare al lavoratore ed al RLS l’informativa sui rischi e sulle misure da adottare predisposta dal RSPP, contenuta nel presente documento ed allegata alla presente procedura;
- fornire adeguata formazione periodica in merito ai requisiti di Salute e Sicurezza sul Lavoro in ambiente indoor ed outdoor se non ricompresi in quella prevista dal D. Lgs. 81/2008;
- assicurare che gli strumenti / dispositivi / attrezzature eventualmente forniti siano conformi alla normativa vigente;
- assicurare che gli strumenti / dispositivi / attrezzature eventualmente forniti siano conformi al Titolo III del D. Lgs.81/2008 nonché alle disposizioni delle direttive di prodotto;
- effettuare idonea manutenzione degli strumenti / dispositivi / attrezzature eventualmente forniti e somministrare adeguata formazione ed informazione sul loro utilizzo;
- prediligere ovviamente le apparecchiature elettriche / elettroniche eventualmente fornite a doppio isolamento;
- attuare le misure di tutela previste dall’art.15 del D. Lgs.81/2008 anche nel caso in cui non fornisca strumenti / dispositivi / attrezzature.

Il Datore di lavoro, deve sviluppare indicazioni sui principali elementi riguardanti la prestazione dell’attività svolta in ambiente indoor od outdoor, come in seguito riportato:

- AMBIENTE INDOOR:
 - antincendio: il lavoratore agile deve sempre prendere visione preventivamente, del Piano di Emergenza e delle regole di Evacuazione, riguardanti l’ambiente in cui si trova ad operare. Il rispetto delle regole di comportamento specifiche dell’ambiente in cui si trova ad operare risulta tassativo (divieto di fumo, divieto di utilizzo di fiamme libere, ecc....);

PROCEDURA LAVORO AGILE	Ed. 09/03/2020

- requisiti igienici dei locali: il lavoratore agile dovrà operare sempre in ambienti di lavoro aventi requisiti conformi a quanto stabilito dal Regolamento Locale di Igiene ed all'Allegato IV del D. Lgs. 81/2008;
 - istruzioni d'uso degli strumenti / dispositivi / attrezzature eventualmente forniti e comportamenti da tenere in casi di malfunzionamento: utilizzare sempre il video terminale, secondo le indicazioni contenute nel libretto di uso e manutenzione.
 - Requisiti minimi di impianti di alimentazione elettrica e corretto utilizzo dell'impianto elettrico: verificare le indicazioni contenute nel libretto di uso e manutenzione. Vietato posizionare cavi liberi a pavimento in maniera tale da costituire pericolo di inciampo per se stessi o per altre persone. In caso di utilizzo di multipresa, verificare che la somma totale della potenza degli apparecchi collegati, sia inferiore al valore massimo tollerato dalla multipresa stessa. Essendo considerata apparecchiatura di lavoro, la stessa dovrà riportare la marcatura CE. Sincerarsi preventivamente che l'impianto elettrico del locale di lavoro impiegato, sia stato progettato, costruito e certificato, compatibilmente con l'effettiva destinazione d'uso che ne viene fatta;
 - Ergonomia, postazione VDT ed uso di dispositivi portatili, computer, tablet, ecc...: consultare l'informativa allegata alla presente procedura. Ad ogni modo, si specifica che l'utilizzo di un computer fisso è di gran lunga preferibile rispetto ad un personal compute o tablet.
- o AMBIENTE OUTDOOR:
- Pericolo di esposizione diretta a radiazione solare e prolungata ed a condizioni meteorologiche sfavorevoli: il luogo ove effettuare la prestazione di lavoro agile, deve comunque garantire la protezione dagli agenti atmosferici piuttosto che dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli ed offrire protezione contro l'esposizione ai raggi solari;
 - Limitazioni ed accorgimenti da adottare in luoghi isolati od in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso: nel limite del possibile, la prestazione di lavoro agile deve sempre essere esercitata in un luogo ove presenti altre persone, al fine di evitare lo svolgimento di attività in modalità solitaria. Nell'eventualità questo non fosse possibile, procedere a comunicare a terze persone (famigliari o colleghi di lavoro) il luogo prescelto con i relativi orari di lavoro e provvedere ad informare gli stessi nel caso di variazioni o conclusione delle mansioni;
 - Pericoli connessi alla presenza di animali, vegetazione in stato di degrado ambientale, presenza di rifiuti, ecc...: il luogo ove effettuare la prestazione di lavoro agile, deve comunque garantire la protezione da animali ed essere svolta in spazi igienicamente idonei ed il più possibile conformi a quanto stabilito dai Regolamenti Locali di Igiene e dall'Allegato IV del D. Lgs. 81/2008;
 - Pericoli connessi alla presenza di sostanze combustibili o infiammabili e sorgenti di ignizione: sincerarsi preventivamente che il luogo ove effettuare la prestazione di lavoro agile, sia compatibile con la mansione da svolgere, soprattutto in riferimento

PROCEDURA LAVORO AGILE	Ed. 09/03/2020

alla Salute e Sicurezza dell'operatore. Rispettare sempre le regole di comportamento specifiche dell'ambiente in cui si trova ad operare (eventuale divieto di fumo, divieto di utilizzo di fiamme libere, ecc...);

- Pericoli connessi ad aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionamento di acqua potabile: evitare nel limite del possibile località in cui non sia possibile accedere a punti di vendita od erogazione di acqua potabile. In alternativa provvedere a dotarsi preliminarmente di idonee riserve idriche.

Con la firma del presente documento il **Datore di Lavoro ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** dichiarano di accettare le condizioni descritte nella procedura e di farsi carico della necessaria attività di formazione ed informazione da rivolgere ai lavoratori coinvolti, come disposto dall'art.37 del D. Lgs. 81/2008 e smi e dal relativo aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

L'introduzione di eventuali modifiche o variazioni delle disposizioni contenute nella presente procedura, piuttosto che sistemi differenti di comunicazione ed accertamento dell'integrità degli operatori, potranno essere valutati solamente a fronte di un congruo periodo di sperimentazione.